

- degenza piena o diurna presso un IDR ex art. 26; oppure presente nella struttura di riabilitazione alla data di accreditamento della stessa ai sensi della d.g.r. n. 19883/2004;
- b. il medico specialista della struttura riabilitativa considera concluso il processo riabilitativo così come definito nelle tre Aree di Specialistica, Generale e geriatrica, Mantenimento;
 - c. lo stesso medico specialista valuta che la persona disabile può essere appropriatamente assistita mediante l'applicazione degli standard assistenziali stabiliti nell'Allegato A della d.g.r. n. 29538/1997 «Accreditamento provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26, l. 833/78»;
3. di confermare per la tipologia di disabili sopra richiamata la remunerazione stabilita dalla d.g.r. 5000/2007 al punto 3, lettere a) e b) e che la compartecipazione al costo da parte dell'utente è nella misura massima definita al punto 3, lettera c);
 4. di confermare che per gli ospiti che non rientrano nella tipologia di cui al punto 1, lettere a), b) e c) della d.g.r. 5000/2007, così come per i nuovi ingressi, la remunerazione è determinata in conformità ai criteri definiti nell'Allegato E della d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 ed al sistema tariffario stabilito con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 e deve essere applicata effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;
 5. di stabilire che la ASL di Bergamo dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con tempestività, copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003;
 6. di riconfermare che la struttura accreditata è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente, le tariffe stabilite dalla Regione e gli obblighi previsti dalla d.g.r. 12620/03 ivi compresa la disponibilità alla sottoscrizione del contratto;
 7. di riconfermare che l'ente gestore della RSD deve ottemperare al debito informativo nei confronti della ASL competente per territorio e della Regione Lombardia secondo i tempi e le modalità di cui all'allegato B della d.g.r. 12620 del 7 aprile 2003;
 8. di stabilire che l'ente gestore della struttura accreditata dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;
 9. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di sottoscrizione del contratto, acconti mensili pari all'85% del fatturato teorico ed erogare i relativi saldi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;
 10. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, dando mandato alla ASL medesima di mantenere un'azione costante di controllo finalizzata alla verifica periodica del possesso dei requisiti di accreditamento e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate rispetto ai parametri individuali costituenti il sistema di classificazione degli ospiti;
 11. di disporre l'obbligo per la struttura di dotarsi di una «Carta dei Servizi» che espliciti quanto definito al punto 12 della d.g.r. n. 14039 dell'8 agosto 2003 e di inviarne copia sia alla ASL territorialmente competente sia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;
 12. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
 13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(5.0.0)

(BUR20080120)

D.g.r. 20 giugno 2008 - n. 8/7492**Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di autorizzazione integrata ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata altresì la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112;

Rammentato che la Regione Lombardia ha rilasciato tutte le autorizzazioni integrate ambientali per impianti esistenti relative ai settori industriale e dello smaltimento dei rifiuti entro la data a suo tempo fissata dalla direttiva comunitaria (30 ottobre 2007), mentre per quanto attiene il comparto degli allevamenti intensivi di polli e suini la totalità delle autorizzazioni sono state rilasciate entro il 31 marzo 2008 in forza della proroga concessa dai summenzionati provvedimenti legislativi;

Rilevato conseguentemente che l'attività delle Province in questa prima fase sarà soprattutto dedicata alla gestione delle istanze di modifica, sostanziale e non, ed alle proroghe di termini delle prescrizioni, in quanto i rinnovi delle autorizzazioni già rilasciate e con validità da 5 a 8 anni sono previsti dal 2011 in poi;

Atteso che allo scopo di fornire il necessario supporto alle Province medesime nell'ambito dei nuovi ed importanti compiti in materia e conseguentemente di garantire il massimo grado di omogeneità possibile nell'attuazione della normativa di cui trattasi si è costituito, con decreto del direttore generale della Direzione Qualità dell'Ambiente n. 1176 del 13 febbraio 2008, un Gruppo di Lavoro con rappresentanti delle tre Direzioni Generali interessate e della Direzione Generale della Presidenza, di tutte le Province, di Confindustria, di Confagricoltura, di Coldiretti, di Confederazione Italiana Agricoltori, di ARPA, di ANCI;

Atteso altresì che il Piano di lavoro prevedeva l'elaborazione di una serie di linee guida «orizzontali» e cioè relative a tutte le attività IPPC (Industria, Smaltimento Rifiuti, Allevamenti Intensivi di polli e suini) e «verticali», riconducibili pertanto a ciascuna tipologia produttiva ritenendo prioritario peraltro affrontare da subito una serie di tematiche che rivestivano carattere di urgenza rispetto alle attività ed ai compiti demandati alle Province lombarde e rispetto alle quali la Regione aveva maturato adeguata esperienza nell'ambito della conduzione dei processi autorizzativi;

Preso atto a tal fine degli elaborati, prodotti dal menzionato Gruppo di Lavoro interdirezionale e concernenti:

- criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del d.lgs. 59/05;
- procedura integrata per comunicazioni di modifica pervenute sia in Regione che in Provincia;
- procedura in caso di impianti soggetti anche a valutazione di incidenza;
- individuazione dell'autorità competente in caso di impianti insistenti su più Province;

Valutato condivisibile il contenuto degli elaborati prodotti dal Gruppo di Lavoro;

Considerata la necessità di approvare tali documenti al fine di fornire i primi strumenti necessari alla Province per la gestione integrata dei provvedimenti che devono adottare in forza delle competenze acquisite riservando a successivi provvedimenti l'adozione di ulteriori linee-guida;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione relativi a:

- A – «Criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del d.lgs. 59/05»;
- B – «Procedura integrata per comunicazioni di modifica pervenute sia in Regione che in Provincia»;
- C – «Procedura in caso di impianti soggetti a valutazione di incidenza»;
- D – «Criteri da adottare qualora un impianto insista sul territorio di più di una Provincia»;

2. di riservare a successivi provvedimenti l'approvazione di ulteriori linee-guida;

3. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AI SENSI DEL D.LGS. 59/2005

Premessa

Il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» all'art. 2 definisce:

- *modifica dell'impianto*: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
- *modifica sostanziale*: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli essere umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Ai sensi del decreto sopra citato, in caso di modifica sostanziale occorre che il gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso gestore, a seguito della quale l'autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del d.lgs. 59/2005 circa la definizione di modifica sostanziale, si ritiene sia necessario definire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dal d.lgs. 59/2005.

A tal fine si reputa necessario precisare quanto segue:

1. oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I del d.lgs. 59/05 (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

2. l'*iter* autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal d.lgs. 59/05 è riferito solo ad Attività IPPC e a quelle tecnicamente connesse;

3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale;

4. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. 59/05 sostituisce quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;

5. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa.

Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della grandezza di soglia autorizzata qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale. È peraltro una modifica sostanziale una modifica dell'attività IPPC (per le quali l'Allegato I del d.lgs. 59/05 non indica valori di soglia) soggetta a verifica di VIA.

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo

di applicazione del d.lgs. 59/05 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato I al d.lgs. 59/05 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato I.

Si precisa che tali disposizioni per gli allevamenti (attività 6.6) sono da escludersi:

- le modifiche soggette a VIA di attività IPPC;
- le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);
- le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- potrebbe essere una modifica sostanziale una modifica che comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva (ad esempio un territorio che entra a far parte di un parco o che il PGT pone in zona diversa da quella contemplata al momento del rilascio dell'AIA).

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Per le attività appartenenti al punto 5.4 è modifica sostanziale qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e delle superfici di conferimento.

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in:

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

L'esercizio delle attività oggetto di modifica non sostanziale che necessita dell'aggiornamento dell'autorizzazione può avvenire solo previo aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Sono da includere:

- modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;
- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- modifiche qualitative delle emissioni;
- secondo valutazioni dell'Autorità competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- la variazione nello stoccaggio dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA;
- introduzione di nuovi CER trattati;
- per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati;
- per l'attività di cui al punto 6.6. «allevamenti» la presentazione della comunicazione di cui al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007) costituisce aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (oggetto di sola comunicazione)

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA (*);
- le variazioni di materie prime utilizzate nell'ambito delle categorie già dichiarate nell'atto autorizzativo;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;

- l'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (es. industria farmaceutica) che non ricadono nella definizione di modifica sostanziale e non richiedono l'aggiornamento dell'atto;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Interventi di manutenzione o sostituzioni di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico che non si configurano in quanto sopra esposto non sono soggetti a preventiva comunicazione.

(*) Qualora l'attivazione di dette modifiche comporti la necessità di dettare prescrizioni specifiche non previste nell'atto autorizzativo, l'Autorità competente aggiornerà l'atto senza che vi sia una esplicita richiesta dell'azienda.

Consultazione degli Enti territoriali

È facoltà dell'autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni in possesso di detti Enti.

ALLEGATO B

PROCEDURA INTEGRATA PER COMUNICAZIONI DI MODIFICA PERVENUTE SIA IN REGIONE CHE IN PROVINCIA

Presso gli uffici regionali sono in corso istruttorie riferite ad istanze di modifiche di autorizzazioni integrate ambientale, pervenute entro il 31 dicembre 2007 nel mentre le Province hanno in corso di esame istanze pervenute dopo il 1° gennaio 2008. Allo scopo di una condivisione delle informazioni e delle conoscenze dei tecnici dei due Enti e contestualmente per razionalizzare e semplificare il procedimento amministrativo nel caso in cui la stessa azienda abbia presentato delle istanze di modifica prima in Regione entro il 31 dicembre 2007 e successivamente una diversa in Provincia dall'1° gennaio 2008 l'istruttoria su dette istanze verrà eseguita congiuntamente dai funzionari dei due Enti e porterà alla redazione di un unico allegato tecnico aggiornato che contenga tutte le richieste formulate.

Dopodiché:

1. nel caso in cui in Regione non vi siano richieste di modifica sostanziale, la Regione approverà, con una lettera, l'allegato tecnico aggiornato predisposto congiuntamente, con riguardo in particolare alle modifiche di sua competenza, successivamente il provvedimento di modifica per aggiornamento complessivo verrà emanato dalla Provincia;

2. nel caso in cui in Regione sia stata presentata una richiesta di modifica sostanziale allora sarà la Provincia a dare un proprio parere sull'aggiornamento dell'allegato e poi la Regione emanerà il conseguente atto di modifica.

Per quanto concerne i progetti di miglioramento ambientale e gli studi di fattibilità tecnico-economica a suo tempo prescritti nell'ambito dell'istruttoria tecnica AIA da parte di ARPA, poiché alla medesima Agenzia sono stati affidati, da parte della Regione Lombardia (decreto n. 5034 del 19 maggio 2008 del D.G. Qualità dell'Ambiente) i compiti di valutazione di tali documenti si procede come di seguito indicato:

- qualora i progetti e/o studi di fattibilità di cui sopra siano stati trasmessi da parte dell'azienda entro il 31 dicembre 2007 le risultanze dell'istruttoria di ARPA in merito verranno inviate alla Regione medesima per la necessaria approvazione;
- qualora invece i documenti di cui trattasi siano stati trasmessi dopo il 1° gennaio 2008 le risultanze ARPA verranno invece inviate alla provincia competente la quale potrà decidere nel merito.

ALLEGATO C

PROCEDURA IN CASO DI IMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE D'INCIDENZA

La valutazione di incidenza ambientale rappresenta un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto dal quale possano conseguire riflessi significativi su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000 (SIC Siti d'Interesse Comunitario, ZPS Zone Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi orientati alla conservazione del sito

medesimo. Tale procedura è stata introdotta dalla direttiva «Habitat», con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani o progetti non direttamente connessi alle esigenze di conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. In ambito nazionale la valutazione d'incidenza è disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 che ha sostituito l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 che a sua volta recepiva nell'ordinamento nazionale i paragrafi 3 e 4 della menzionata direttiva «Habitat». Lo studio per la valutazione di incidenza (VIC) deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al d.P.R. 357/1997 che non è stato modificato dal nuovo decreto.

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la valutazione di incidenza è in essa ricompresa e di conseguenza lo studio di impatto ambientale dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in conformità agli indirizzi contenuti nel menzionato allegato G. Nel caso in cui tale procedura di VIA sia in capo alla Regione Lombardia, la valutazione di incidenza viene effettuata, sempre nell'ambito dello stesso procedimento VIA, dalla D.G. Qualità dell'Ambiente.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la VIC si effettua sentito l'Ente gestore dell'area.

Sono esclusi da tale procedura gli interventi che contengono esclusivamente previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma a condizione che il proponente dichiari che gli interventi proposti non comportano né singolarmente né congiuntamente con ad altri interventi, incidenze significative sui siti.

Con d.g.r. n. 5119 del 18 luglio 2007 si è aggiornato il quadro delle competenze degli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali dei SIC situati all'interno di aree protette, anche degli Enti gestori dei SIC esterni da tali aree e quelli delle ZPS identificate con d.m. del 2000. A tali enti gestori spetta il compito di esprimersi sulla base dello studio di incidenza predisposto dal proponente dell'intervento.

Per quanto concerne le possibili interazioni e/o interferenze di altre normative ambientali, ed in particolare del rapporto tra le procedure di cui sopra e le procedure previste dal d.lgs. 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA/IPPC), laddove ricorrano situazioni in forza delle quali un progetto o una modifica di un impianto esistente in un area definita SIC o ZPS, si determinano di seguito le possibili condizioni di variabilità all'iter previsto per l'AIA.

A) Progetto di nuovo impianto (industriale, di smaltimento rifiuti, allevamento intensivo di polli e suini) e/o modifica qualificata sostanziale di impianto esistente in assenza di VIA

In entrambe le casistiche considerate l'Autorità competente, prima di avviare il procedimento autorizzativo ex d.lgs. 59/2005 invita il proponente ad attivare la procedura, presso il competente Ente gestore del SIC o della ZPS, presentando allo stesso il progetto definitivo corredato di istanza e di studio di incidenza. L'Ente gestore, valutato lo studio, si esprimerà in merito con proprio provvedimento entro 60 gg. dall'avvenuta presentazione della relazione, fatte salve eventuali richieste di integrazioni (da effettuarsi una sola volta).

Solo una volta ottenuta la valutazione d'incidenza positiva potrà riattivarsi il procedimento AIA; la conferenza dei servizi, laddove prevista, dovrà essere integrata da rappresentanti dell'Ente gestore e nel provvedimento autorizzativo si dovrà dare atto dell'avvenuto conseguimento della VIC da parte del proponente.

B) Modifica non sostanziale di impianto esistente.

Qualora l'Autorità competente qualifichi come non sostanziale la modifica proposta la stessa può essere autorizzata fatta salva la necessità, da valutarsi caso per caso, di invitare il proponente ad attivare comunque, entro un termine all'uopo fissato, la procedura VIC presso il competente Ente gestore. Può infatti riscontrarsi il caso di situazioni che hanno già ottenuto la VIC o in sede di prima AIA oppure per una successiva modifica sostanziale. In tale ultima ipotesi si dovrà accertare, da parte dell'Ente gestore del SIC o della ZPS, la necessità di aggiornare le determinazioni assunte in precedenti valutazioni. Nel provvedimento autorizza-

tivo AIA dovrà comunque essere prevista la revoca del medesimo qualora, entro un congruo termine, da stabilirsi da parte dell'Autorità competente, non venga ottenuta la valutazione d'incidenza positiva.

C) Rilascio AIA a impianti esistenti in assenza di modifiche

Nel caso di procedure autorizzative AIA di impianti esistenti, che per effetto delle recenti modifiche normative introdotte dal decreto «mille proroghe» non hanno termine per l'ottenimento di tale autorizzazione, si applica la procedura prevista al precedente punto A).

D) Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale

Poiché è previsto che le istanze di rinnovo delle AIA alla prima scadenza (di 5-6-8 anni) devono essere presentate entro sei mesi dal relativo termine, si dovrà invitare il gestore dell'impianto a corredare le informazioni ex art. 5 del d.lgs. 59/2006 anche con l'eventuale aggiornamento della situazione riferita al sito. L'Autorità competente, laddove ne ricorrano i presupposti, farà precedere il rilascio del rinnovo, sia esso tal quale sia con modifiche (sostanziali e non) dal conseguimento della valutazione d'incidenza.

ALLEGATO D

CRITERI DA ADOTTARE QUALORA UN IMPIANTO INSISTA SUL TERRITORIO DI PIÙ DI UNA PROVINCIA

Nel caso in cui l'area sulla quale insiste un insediamento produttivo che svolge una o più attività rientranti nell'Allegato I del d.lgs. 59/05, interessi il territorio di più province, ci si trova nella situazione di avere più autorità potenzialmente competenti al rilascio/rinnovo/modifica dell'autorizzazione integrata ambientale con un approccio valutativo degli impianti dissociato dal criterio dell'integrazione ambientale degli effetti (es. l'impianto di depurazione delle acque di processo è sito sul territorio della provincia x mentre altre situazioni impiantistiche sono ubicate sul territorio della provincia y e così via).

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento amministrativo si ritiene che vi sia una unica autorizzazione per tutto il sito produttivo, e che il «Gestore» dell'impianto si interfacci con un'unica autorità competente che gestisca le istruttorie tecniche di tutto l'insediamento. Se così non fosse si verrebbe ad avere una procedura autorizzativa in contrasto con lo spirito della norma che prevede appunto come principio cardine dell'autorizzazione integrata ambientale la visione «integrata» delle problematiche ambientali che verrebbe compromessa nella gestione e/o valutazione disgiunta tra due o più autorità competenti.

In ragione di quanto precede si stabilisce che l'autorità competente al rilascio/rinnovo/modifica dell'autorizzazione integrata ambientale è quella nella quale insiste la Camera di Commercio presso la quale è iscritta l'azienda.

In tale caso l'autorità competente così individuata dovrà notificare l'altra/e Provincia/e interessata/e di tutte le comunicazioni relative al procedimento AIA, ivi compresi gli eventuali sopralluoghi tecnici, mentre questa/e ultima/e dovranno supportare le determinazioni dell'autorità competente, fornendo tutte le informazioni in loro possesso.

Il Gestore dell'impianto dovrà peraltro inviare tutte le comunicazioni, inerenti l'autorizzazione integrata ambientale, a tutti gli Enti interessati, compresi i Comuni e gli eventuali gestori del servizio di pubblica fognatura nonché, qualora l'insediamento sia prossimo ad aree soggette a vincolistica ambientale (Parchi, aree protette, consorzi naturalistici ecc.).

(BUR20080121)

D.g.r. 20 giugno 2008 - n. 8/7499

Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile – esercizio 2008 – Modalità per l'assegnazione di contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite con d.g.r. n. 7858/2002

(5.5.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., art. 12;
- la legge n. 266/1991 «Legge quadro sul Volontariato» ed, in particolare, l'art. 6 relativo all'istituzione del Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato;
- la l.r. 24 luglio 1993, n. 22 ed in particolare l'art. 4, comma 20, paragrafo p), che assegna alla Regione la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di Volontariato a carattere regio-

nale o nazionale, secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul Volontariato; nonché il comma 46 del medesimo articolo che attribuisce alle Province la competenza alla tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di Volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale, da esercitarsi secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul Volontariato;

- la l.r. 22 maggio 2004, n. 16 recante «Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile», ed in particolare l'art. 5, comma 8 che prevede l'istituzione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, relativamente alle Associazioni ed ai Gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale;

- il regolamento regionale n. 3 dell'8 giugno 2001 riguardante il volontariato regionale di Protezione Civile;

Richiamate altresì:

- la d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001: «Modifica della deliberazione 30 novembre 1993 n. 7/44095 «Definizione del modello di Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti»»;

- la d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 7858 «Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale per la Protezione Civile», con la quale viene trasferita dal 1° marzo 2002 la tenuta delle undici sezioni provinciali dell'Albo Regionale di Protezione Civile alle Amministrazioni Provinciali;

Rilevato che tra le attività cui si riferisce la citata d.g.r. 7858/2002 rientrano anche le istruttorie e gli adempimenti richiesti dalla Regione Lombardia connessi con l'applicazione dei benefici di legge ex d.P.R. 194/2001;

Dato atto che per consentire l'esercizio delle funzioni in argomento la Regione Lombardia riconosce alle Province ogni anno un contributo finanziario, in attuazione del conferimento di cui alla predetta d.g.r. 7858/2002;

Ritenuto da parte del dirigente della competente struttura regionale di determinare, per l'esercizio finanziario in corso, in totali €. 480.000,00 il finanziamento della funzione in parola, da imputarsi all'UPB 4.3.1.3.12 Cap. 6526 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi del summenzionato art. 12 della legge n. 241/90, prima della concessione del contributo alle Province, predeterminare e pubblicare i criteri e le modalità da seguire per il riparto delle risorse finanziarie;

Richiamata la nota datata 3 aprile 2008 – prot. Reg. n. Y1.2008.2458 con cui il Coordinatore UPL (Unione Province Lombarde) per il settore della Protezione Civile si è espresso in merito al criterio di riparto di cui trattasi;

Ritenuto di condividere il criterio proposto dal predetto coordinatore UPL, in quanto prevede una ripartizione del contributo sulla base del numero di Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operanti nel territorio di ogni singola Provincia;

Dato atto che tale criterio è già stato favorevolmente applicato anche negli anni precedenti;

Ritenuto conseguentemente di formulare il seguente criterio di riparto:

- attribuzione a ciascuna Provincia di una quota fissa, pari a € 20.000,00;
- attribuzione a ciascuna Provincia di un'ulteriore quota variabile in proporzione al numero delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte nella sezione provinciale; tale quota è calcolata sulla base del numero delle organizzazioni operative e non operative, assegnando a queste ultime un peso pari ad un quarto rispetto alle prime, sulla base della consistenza numerica di ciascuna organizzazione alla data del 31 dicembre 2007;

Ritenuto per quanto sopra di approvare i summenzionati criteri e modalità per il riparto dei contributi da assegnare alle Province per l'espletamento delle attività connesse alla tenuta ed alla gestione del succitato Albo Regionale;

Ritenuto inoltre necessario che le Province provvedano alla rendicontazione della somma erogata entro il mese di marzo successivo all'anno cui si riferisce l'assegnazione;

Ritenuto altresì di subordinare l'erogazione ad ogni Provincia